

TF ENERGIA S.a.s.

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

Adempimenti tecnico-amministrativi per la gestione operativa integrata di sistemi distributivi interconnessi su cui operano una pluralita' di imprese di distribuzione.

RELATORE

Ing. FERROFINO Teresio

Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino

Dal 1980 l'esperienza lavorativa presso ITALGAS gli ha consentito negli anni di ricoprire incarichi sempre più importanti e di responsabilità: dapprima Capo Area e successivamente Capo Commessa Costruzione reti gas Italia nell'ambito del Servizio Costruzioni, dal 1986 Responsabile Costruzioni e Commerciale-Sviluppo della Società Italgas-Sud di Napoli sino alla nomina di Responsabile Ingegneria di Italgas Gruppo nel 1994.

Da Vice direttore Tecnico dell'Esercizio Gas di Torino, a fine 2000 diviene Direttore dell'Area Nord- Ovest di Italgas poi dell'Area Metropolitana di Roma per ricoprire infine l'incarico di Amministratore Delegato di AES Torino (Gas e Teleriscaldamento) e Direttore Operations di Italgas.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

- Presidente Società AEG Reti Gas - Ivrea;*
- Amministratore Unico di Intesa Energia, giovanissima Società nata nel 2009, che annovera figure professionali con esperienze maturate, sia a livello nazionale che internazionale, nei diversi settori dell'energia;*
- Consulente Tecnico di parte presso il Tribunale di Milano per lo studio delle criticità di funzionamento dei contatori gas a turbina;*
- Consulente di diverse Amministrazioni Comunali per l'affidamento delle Concessioni di distribuzione gas.*



1 Premessa

Il Comune di Prato ha affidato allo scrivente l'incarico di predisporre perizia tecnica atta ad accertare la possibilità di operare la separazione funzionale del proprio sistema di distribuzione gas da quello interconnesso con altri Comuni limitrofi, verificando nel contempo le eventuali ricadute tecnico-economiche che si determinerebbero nel caso di affidamento della Concessione ad impresa di Distribuzione diversa da quella attualmente affidataria del servizio di distribuzione gas. In particolare è stato richiesto di valutare e proporre le relative soluzioni per le tematiche seguenti:

- Investimenti tecnici necessari per la separazione funzionale;
- Ripercussioni sulla sicurezza-continuità e qualità del servizio;
- Aggravi di costo per la collettività,
- Ripercussioni sulla tariffa di distribuzione;
- Ricadute sui Comuni limitrofi interconnessi.

La presente relazione si pone quindi l'obiettivo di fornire gli elementi utili ai fini della definizione di regole tecnico-amministrative per la gestione operativa integrata di sistemi distributivi interconnessi su cui operano una pluralità di imprese di Distribuzione. In particolare, nei capitoli che seguiranno, si prenderanno in esame i diversi aspetti tecnico-gestionali propri della conduzione di un sistema distributivo gas, al fine di rispondere puntualmente ai quesiti posti. Nel contempo sarà verificato se la gestione di sistemi distributivi interconnessi, anche complessi, condotta da soggetti diversi, Concessionari di uno o più Comuni facenti parte dell'intero sistema, possa essere condotta senza determinare costi aggiuntivi di gestione e di investimento mantenendo inalterate le condizioni di sicurezza-continuità-qualità del servizio nel rispetto delle normative di settore ed in particolare di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)- Del.120/08.

Le indicazioni di seguito fornite saranno applicabili anche nel caso in cui la separazione funzionale del sistema interconnesso avvenga successivamente alla sua realizzazione, per effetto di affidamenti delle Concessioni gas da parte di Comuni le cui reti di distribuzione sono fra loro interconnesse e gestite da Imprese di Distribuzione diverse.

2 Normative di riferimento:

Ai fini della presente relazione si intendono recepite, in quanto applicabili e non derogate le definizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Art.2 D.lgs. 164/00;
- Del. AEEG n.° 138/04;
- Del. AEEG n.° 168/04;
- Del. AEEG n.° 120/08

Si richiamano di seguito alcuni punti rilevanti delle delibere citate al fine di dimostrare già in questa sede che a livello normativo la gestione di un sistema interconnesso condotta da più Imprese di Distribuzione è non solo prevista ma anche normata:

- L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (deliberazione n. 168/04 e ARG/gas 120/08 e s.m.i.).

Nel caso di Impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di Impianto gestiti da più Imprese di distribuzione, fermi restando gli obblighi in capo ad ogni Impresa di distribuzione previsti dalla citata deliberazione, gli aspetti operativi e procedurali su processi che interessano l'intero sistema composto dagli Impianti di distribuzione interconnessi o dalle porzioni di Impianto sono regolamentati dalle Imprese di distribuzione stesse, ai sensi della deliberazione n. 138/04 e successive modificazioni, negli accordi funzionali alla gestione coordinata degli impianti interconnessi o delle porzioni di Impianto.

Nel caso di insorgenza di emergenze l'Impresa di distribuzione applica le disposizioni della deliberazione n. 168/04 e ARG/gas 120/08 e s.m.i.

Risulta quindi evidente che al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza-continuità e qualità del servizio di distribuzione gas, le imprese di Distribuzione operanti su sistemi interconnessi debbano reciprocamente obbligarsi, attraverso la sottoscrizione di un "ACCORDO DI INTERCONNESSIONE", ad applicare e rispettare tutte le condizioni definite e regolamentate dall'accordo, quali ad esempio:

1. PROCEDURE OPERATIVE;
2. CORRISPETTIVI ECONOMICI;
3. SCAMBIO DI INFORMAZIONI;
4. COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DEL PRONTO INTERVENTO E DELLE EMERGENZE.

3 Situazione di contesto nazionale:

Nel panorama di reti di distribuzione gas al servizio dei Comuni Italiani la casistica di sistemi interconnessi è molto ampia, basti pensare a quanti Comuni non hanno sul proprio territorio l'impianto di prelievo principale (REMI) ed il loro sistema distributivo è alimentato da condotte, che nelle diverse classi di pressione a cui sono esercite, distribuiscono il gas proveniente da REMI ubicati sul territorio di Comuni limitrofi.

Esistono poi ancora molteplici casi in cui, pur essendo presente sul territorio comunale uno o più impianti REMI, le reti in media e bassa pressione sono collegate con quelle di altri Comuni limitrofi.

La situazione sopra rappresentata è normata dalle disposizioni emanate dall'AEEG con la Delibera 138/04 che al comma 3.3 "**Coordinamento tra imprese di trasporto e imprese di distribuzione e tra imprese di distribuzione operanti in un medesimo impianto**" testualmente recita:

Le reti di distribuzione sono spesso collegate tra loro anche in maniera complessa e vi sono casi di impianti di distribuzione interconnessi tra loro, e di reti di distribuzione che, pur estendendosi nello stesso territorio e/o costituendo parti di un unico impianto di distribuzione, sono gestite da imprese di distribuzione diverse.

E' essenziale per questo motivo che laddove imprese di distribuzione diverse gestiscano impianti interconnessi o porzioni di un medesimo impianto esse definiscano le procedure operative e le informazioni da scambiarsi ai fini della sicurezza e dell'ottimizzazione della gestione degli impianti o dell'impianto di distribuzione. Tenuto conto dell'importanza e nel contempo della complessità dei possibili accordi, si è ritenuto ragionevole stabilire un periodo di 3 mesi per la definizione degli accordi tra le imprese che gestiscono porzioni di un medesimo impianto (ritenuti di massima urgenza ai fini della gestione dell'impianto) e un periodo di 6 mesi quale termine per la definizione degli accordi tra le imprese di distribuzione che gestiscono impianti interconnessi (articolo 2 del provvedimento).

Allo stesso modo, le imprese di distribuzione, entro lo stesso periodo di tempo pari a 6 mesi, concordano procedure operative e informazioni da scambiarsi con le imprese di trasporto interconnesse a monte. A tal fine le imprese di distribuzione possono agire anche in forma associata, al fine di assicurare l'omogeneità di tali accordi (articolo 11 del provvedimento).

Nel caso in cui su un medesimo impianto di distribuzione operino più imprese di distribuzione, e nel caso di impianti di distribuzione alimentati da altri impianti di distribuzione (e non direttamente dalla rete di trasporto), per i punti di interconnessione tra diversi impianti di distribuzione e/o per le diverse porzioni del medesimo impianto, lo stesso provvedimento dispone la definizione di accordi per l'ottimizzazione della gestione tecnica degli impianti.

Si consideri inoltre che lo stesso Ministero per lo Sviluppo Economico nella determinazione degli ambiti territoriali del sistema di distribuzione del gas naturale (177 ATEM) ha previsto di separare funzionalmente parte di sistemi ad oggi interconnessi, vedasi al riguardo la proposta di Decreto sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale in corso di emanazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri CSR 0003721 del 25/07/2011 pubblicata sul sito www.unificata.it). In particolare dalla lettura dell'allegato 1 che riporta i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale, dei 177 sanciti con il D.M.19/01/2011, si ha evidenza di tale separazione funzionale, come ad esempio il sistema interconnesso di Torino che risulta frazionato in n.° 6 ambiti in ognuno dei quali sono stati inseriti separatamente quei

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

Comuni la cui rete di distribuzione gas è allo stato interconnessa. Si possono citare numerosi altri esempi per la cui evidenza si rimanda alla lettura del documento citato.

Si deve aggiungere che nel corso del corrente anno sono in numero rilevante i Comuni che hanno indetto gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas e fra questi un numero considerevole ha la propria rete interconnessa con quella di Comuni limitrofi. Se ne citano alcuni a titolo di esempio : Comune di Chieri-Lauriano-Castagneto da Po-Borgoratto-Frascaro-Pino Torinese-Pecetto Torinese-Zevio-Oppeano-Palù-ecc.

In questa sede si vuole citare anche un esempio di sistema interconnesso complesso gestito da più imprese di distribuzione (*in quanto di diretta conoscenza dello scrivente che avendo nel recente passato ricoperto la posizione di responsabile di una Impresa di Distribuzione Leader nel settore del gas ha avuto modo di gestire e realizzare*). Trattasi dell'impianto di Torino la cui rete di gasdotti locali alimenta N.56 Comuni fra cui anche il Comune di Torino, distribuisce il gas a circa 600.000 clienti finali, è alimentato da n.°12 REMI ubicati in 10 Comuni diversi ed è gestito da tre Imprese di Distribuzione.

Pertanto nel caso specifico del sistema interconnesso di cui fa parte il sistema distributivo del Comune di Prato si ritiene sussistano tutte le condizioni per poterne gestire la separazione funzionale senza dover attuare alcun investimento suppletivo ma semplicemente definendo un adeguato **ACCORDO DI INTERCONNESSIONE** che dovrà essere condiviso e sottoscritto dalle Imprese di Distribuzione presenti o future. Sarà cura dello scrivente predisporre e fornire allegata alla presente una elencazione dei principali capitoli che potranno costituire la base per redigere l'ACCORDO DI INTERCONNESSIONE e dalla cui lettura si avrà modo di desumere gli impegni che le singole Imprese dovranno assumere per garantire l'esercizio dell'intero sistema interconnesso senza comprometterne la sicurezza, la continuità di erogazione e la qualità del servizio reso alla collettività.

4 Adempimenti tecnico-gestionali

In questo capitolo verranno descritti i provvedimenti da adottare per garantire la gestione integrata a cura di ogni Impresa di Distribuzione responsabile di uno o più sistemi distributivi costituenti il sistema interconnesso senza che si debba attuare alcun intervento per la separazione fisica degli impianti o la realizzazione di nuovi Impianti di Prelievo (REMI).

- a) Dispacciamento e assetto rete
- b) Bilanciamento dell'assetto distributivo
- c) Monitoraggio delle caratteristiche di consegna del gas
- d) Odorizzazione del gas
- e) Interventi non programmati
- f) Protezione catodica delle condotte in acciaio
- g) Altre attività tecniche

Dispacciamento rete

Considerate le peculiarità di stretta interconnessione delle reti cittadine e la complessità di struttura dell'impianto interconnesso i proprietari e gestori dei punti di consegna dell'impianto (REMI), effettuano nell'ambito delle rispettive competenze territoriali:

1. Il dispacciamento del gas consegnato dagli Utenti della rete di distribuzione (Società di Vendita) presso gli impianti di prelievo (punti di consegna del gas) fino ai punti di interconnessione con la porzione di impianto gestita da ogni Impresa di Distribuzione ;
2. Il bilanciamento del flusso del gas per l'intero sistema interconnesso, esercitando un presidio costante a garanzia del mantenimento delle condizioni di erogazione stabilite presso i punti di interconnessione in MP. Per tali punti di interconnessione in MP, i distributori si impegnano a comunicare vicendevolmente le eventuali variazioni in diminuzione della pressione di normale esercizio;
3. L'interscambio delle informazioni relative ad eventuali incrementi di utenza che come tali possano modificare l'assetto della rete esercita in BP nei punti di interconnessione,
4. L'interscambio delle informazioni relative ai Volumi di gas erogabili.

Si deve determinare per ogni stagione termica il volume mensile massimo di gas (Mm^3 /mese, in condizioni standard) immesso nel sistema interconnesso quale risultante dalla sommatoria dei volumi di gas immessi in ogni punto di consegna (REMI) dagli Utenti della rete (Società di Vendita), nonché le relative punte orarie massime di prelievo riferite al mese di Gennaio di ogni anno (m^3/h , in condizioni standard).

Si deve determinare la capacità limite di erogazione del sistema interconnesso, nel rispetto delle condizioni di consegna del gas (presso i REMI) e nel rispetto dei valori nominali della pressione stabiliti per i punti di interconnessione, individuando sia la capacità oraria (m^3/h in condizioni standard) che la capacità mensile massima erogabile dal sistema (Mm^3 /mese in condizioni standard), avvalendosi dei dati ottenuti dalle analisi di verifica reti eseguite nel periodo di maggior erogazione del gas elaborate da ciascun distributore. Applicando il criterio di ripartizione proporzionale ai volumi distribuiti nelle rispettive porzioni di impianto nel mese di Gennaio di ogni stagione termica si ricava per ciascun distributore la capacità massima mensile disponibile.

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

Eventuali piani di sviluppo (PEP, PIP, Utenze con particolari e/o significativi prelievi, etc....) che possano comportare il superamento della capacità massima mensile, devono essere verificati congiuntamente dai distributori nell'ambito di un tavolo tecnico che definisce la fattibilità dei piani e gli eventuali interventi per garantire il mantenimento delle condizioni di erogazione.

In ogni caso, se a causa degli incrementi dei prelievi in una porzione di impianto, non sia comunque possibile, nell'ambito delle attività di gestione e dispacciamento, garantire ai punti di interconnessione i valori minimi di pressione indicati precedentemente, oppure nel caso in cui una delle imprese di distribuzione debba superare i limiti di capacità massima mensile attribuite si devono verificare e definire congiuntamente gli investimenti tecnici occorrenti di adeguamento e/o potenziamento delle infrastrutture esistenti al fine di rendere adeguato l'assetto distributivo dell'intero sistema.

Ciascun Distributore, nell'ambito del territorio di propria competenza, realizza gli interventi tecnici concordati adoperandosi con la massima diligenza e secondo i principi di correttezza e di buona fede rispettando scrupolosamente le tempistiche stabilite nell'ambito del tavolo tecnico costituito.

La ripartizione dei costi verrà effettuata in misura proporzionale agli incrementi di capacità massima che l'intervento comporta sulla rispettiva porzione di impianto e ciascun distributore considererà gli investimenti effettuati nel calcolo del VRD (Vincolo dei Ricavi di Distribuzione) per la parte di propria competenza.

Bilanciamento dell'assetto distributivo

Per un efficace ed affidabile bilanciamento del sistema interconnesso si programmano almeno due incontri all'anno a titolo indicativo nei mesi di aprile e settembre, con all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- il programma aperture e chiusure degli impianti di prelievo (REMI) ed eventuali impianti di riduzione intermedia(IRI) con pressione di valle maggiore di 5 bar;
- l'assetto fluidodinamico di sistema registrato nel periodo di maggior prelievo;
- le tarature degli impianti REMI ed IRI, per una gestione ottimale delle pressioni in rete;
- la gestione degli impianti di odorizzazione;
- informazioni necessarie per una gestione ottimale dell'impianto di distribuzione interconnesso.

Per quanto riguarda le attività operative effettuate dal Trasportatore, aventi impatti significativi sull'assetto dell'impianto interconnesso, quali manutenzioni o messe fuori servizio di punti di consegna, è cura di ciascun Distributore, avendo ricevuto apposita informativa da parte del Trasportatore stesso, dare in ogni modo completa e dettagliata informativa agli altri distributori.

Monitoraggio delle caratteristiche di consegna del gas

Potere calorifico superiore : Il gas riconsegnato ai Distributori ha lo stesso potere calorifico superiore (PCS), di quello consegnato dal trasportatore ad ogni impianto di prelievo (REMI)del sistema interconnesso.

Odorizzazione del gas

GLI impianti di odorizzazione sono normalmente installati presso i REMI o gli IRI(impianti di riduzione intermedia).Nella gestione degli impianti di odorizzazione, non essendo possibile determinare in modo stabile nel tempo le zone di influenza dei diversi impianti i distributori operano congiuntamente per garantire un corretto livello di odorizzazione in tutti i punti dell'impianto interconnesso. Ogni distributore

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

ottempera agli adempimenti previsti dalla normativa/legislazione vigente in materia di odorizzazione del gas, ciascuno per le porzioni di impianto di propria competenza. Qualora uno dei distributori dovesse riscontrare sulla propria porzione di impianto, in prossimità dei punti di interconnessione, un tenore di odorizzazione non conforme ai termini di Legge è tenuto a segnalare, tempestivamente (entro 24 ore) l'anomalia riscontrata alle rispettive unità di pronto intervento degli altri distributori in modo tale che vengano adottate tempestivamente (entro 48 ore) le azioni correttive.

Interventi non programmati

Le imprese di distribuzione devono scambiare reciprocamente le informazioni relative all'esecuzione di piani di manutenzione non programmati, con particolare riferimento agli interventi che possono influire in modo significativo sull'assetto della rete in MP/AP interconnessa.

Protezione catodica delle condotte in acciaio

Al fine di garantire la corretta protezione delle tubazioni in acciaio, occorre preventivamente analizzare i sistemi che hanno il proprio ambito di rete che va al di là del confine territoriale di competenza. Su tali sistemi, le imprese di distribuzione si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di separare elettricamente le porzioni di rete. Qualora ciò non fosse possibile, una volta concordato tra i distributori il potenziale di protezione da applicare per le proprie strutture interrato, devono essere svolte le normali attività di conduzione e di manutenzione ognuno sul territorio di propria competenza. Ogni intervento di manutenzione straordinaria, (eliminazione contatti, riparazione cavi, sostituzione giunti dielettrici, ecc.) sarà eseguito da ogni distributore per la parte di impianto di propria competenza. Qualsiasi intervento tecnico eseguito sulle condotte di acciaio (es. riparazione dispersione, collegamenti, sostituzione, ecc.) protette da un unico sistema di protezione catodica, se necessario in funzione della sicurezza degli impianti, deve essere preventivamente comunicato al distributore interessato in modo tale da programmare ed effettuare la messa temporanea di fuori servizio del sistema di protezione catodica prima di poter eseguire gli interventi previsti. Le imprese di distribuzione, ciascuna per le porzioni di impianto di propria competenza, adempiono alle prescrizioni normative/legislative vigenti in materia di protezione catodica (ad esempio controlli, redazione del rapporto annuale sullo stato elettrico del sistema di distribuzione). Per quanto riguarda il rapporto annuale dello stato elettrico di protezione catodica dell'impianto di distribuzione" previsto dall'APCE nelle "Linee guida sulla protezione catodica delle reti in acciaio di distribuzione gas", ciascun distributore provvede per la porzione di impianto di propria competenza, impegnandosi ad un reciproco scambio di informazioni con gli altri distributori per le zone di confine.

Altre attività tecniche

Per quanto attiene ad altre attività tecnico operative necessarie alla gestione di un sistema distributivo gas (ricerca programmata dispersioni-attività sui punti di riconsegna (PdR) -manutenzione gruppi di riduzione della pressione-ecc.) non si evidenziano particolari criticità in quanto l'attuazione delle stesse non produce alcun effetto sul sistema interconnesso e pertanto ogni distributore opererà autonomamente con la propria organizzazione.

5 Adempimenti per la salvaguardia della sicurezza

In questo capitolo verranno descritti i provvedimenti da adottare per garantire la gestione integrata a cura di ogni Impresa di Distribuzione responsabile di uno o più sistemi distributivi costituenti il sistema interconnesso nel rispetto delle condizioni massime di sicurezza senza che ciò determini alcun intervento per la separazione fisica degli impianti o la realizzazione di nuovi Impianti di Prelievo (REMI).

- h) Pronto intervento
- i) Gestione segnalazioni provenienti da periferiche di telecontrollo impianti
- j) Gestione delle emergenze.

Pronto intervento

Per le attività relative alla gestione delle segnalazioni guasti dispersioni provenienti da terzi (servizio di pronto intervento) non si evidenziano particolari criticità relativamente al sistema interconnesso in quanto ogni impresa di distribuzione ha la responsabilità della ricezione ed evasione delle segnalazione provenienti da terzi di guasti dispersioni per le porzioni di impianto di propria competenza.

Qualora l'anomalia riscontrata potesse determinare ricadute sulla funzionalità dell'intero sistema interconnesso il distributore responsabile dell'impianto interessato dovrà tempestivamente informare le altre imprese di distribuzione, utilizzando quale canale di comunicazione i rispettivi centralini di pronto intervento.

Gestione segnalazioni provenienti da periferiche di telecontrollo impianti

La ricezione delle segnalazioni provenienti dagli impianti di prelievo riduzione misura, dagli impianti di riduzione intermedia, dagli impianti di riduzione finale e da ogni altra periferica di telecontrollo installata sui sistemi distributivi avviene sul sistema di telecontrollo attestato ai centri di supervisione di ogni impresa di distribuzione per la porzione di impianto dalla stessa gestita. Ogni impresa di distribuzione mantiene la propria autonomia nel definire le grandezze da monitorare e le corrispondenti soglie di allarme. Al superamento di tali soglie gli interventi per il pronto ripristino della anomalia segnalata saranno eseguiti dall'impresa di distribuzione autonomamente secondo le modalità organizzative dalla stessa predisposte.

Qualora l'anomalia riscontrata fosse tale da determinare ricadute sulla funzionalità dell'intero sistema interconnesso il distributore responsabile dell'impianto interessato dovrà tempestivamente informare le altre imprese di distribuzione, utilizzando quale canale di comunicazione i rispettivi centralini di pronto intervento.

Gestione delle emergenze

La delibera n. 168/04 all' art. 27 definisce come emergenza:

“un evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio e che provochi una o più delle seguenti condizioni:

- a) fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione,
- b) fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas a uno o più clienti finali;
- c) dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas a uno o più clienti finali;
- d) disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti;

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

- e) si definisce inoltre emergenza qualunque evento che provochi l'interruzione senza preavviso della erogazione del gas ad almeno 250 clienti finali e per il quale l'erogazione del gas non venga riattivata a tutti i clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall'inizio della interruzione con esclusione dei clienti finali che non vengano riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.

Ogni distributore deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che lo pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità delle norme tecniche vigenti in materia.

Le procedure devono prevedere almeno:

- a. l'individuazione di un responsabile della gestione dell'emergenza;
 - b. un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza il complesso degli impianti interessati dall'emergenza e garantire la continuità del servizio di distribuzione;
 - c. le modalità di redazione del rapporto dell'emergenza.
- Responsabile della gestione delle emergenze:** Persona fisica alla quale il distributore affida la gestione delle emergenze per tutta la loro durata ;
 - Struttura per la gestione delle emergenze:** Insieme costituito da persone, mezzi, strumenti e supporti logistici finalizzato alla gestione delle emergenze;
 - Piano di gestione dell'emergenza:** Raccolta delle procedure che il distributore deve mettere in atto nel caso in cui si verifichi un'emergenza.

Il piano di gestione dell'emergenza relativo ad un **sistema interconnesso** deve prevedere le modalità atte a garantire, durante la gestione dell'emergenza, che le comunicazioni fra le Imprese di distribuzione che partecipano alla gestione dell'emergenza e il responsabile della gestione delle emergenze, siano funzionali alla gestione dell'evento che ha causato l'emergenza.

Il piano di gestione dell'emergenza per un **sistema interconnesso** deve essere integrato con specifiche procedure di emergenza relative a particolari situazioni. In ogni caso devono come minimo essere previste le procedure da seguire per la gestione delle seguenti situazioni:

- a) Fuori servizio non programmato di punti di alimentazione dell'impianto di distribuzione;
- b) Fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas a uno o più clienti finali;
- c) Disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti.

In ogni caso il piano di gestione dell'emergenza deve definire almeno:

- a) Le modalità di ricezione e trasmissione delle informazioni finalizzate all'individuazione dello stato di emergenza fra le imprese di distribuzione;

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

- b) Le modalità per la valutazione delle circostanze che portano a dichiarare lo stato di emergenza;
- c) I criteri e le modalità per l'attivazione dello stato di emergenza;
- d) Le modalità di informazione alle pubbliche Autorità competenti;
- e) Le modalità per la chiusura dell'emergenza;
- f) Le modalità di raccolta e registrazione delle informazioni relative all'emergenza, dall'inizio alla chiusura.

Il piano di gestione delle emergenze deve prevedere il riferimento alle procedure aziendali proprie di ogni distributore relative a:

- a) Messa in sicurezza dell'impianto di distribuzione;
- b) Continuità del servizio, dove possibile e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- c) Ripristino delle condizioni di normale esercizio dell'impianto di distribuzione.

Il piano di gestione delle emergenze deve essere reso noto al personale in forza sia ai distributori che alle imprese appaltatrici che effettuano lavori per conto delle imprese di distribuzione, in virtù del fatto detto personale potrebbe essere coinvolto nella gestione dell'emergenza, limitatamente a quelle parti in cui i predetti soggetti possono essere interessati.

I criteri per l'approntamento del piano di gestione dell'emergenza sono stabiliti dalla Delibera n. 236/00 dell'AEEG come indicato dalle Linee Guida aggiornate con la Delibera 168/04:

"LA GESTIONE DELLE EMERGENZE DA GAS COMBUSTIBILE"

come confermato dalla Deliberazione 7 agosto 2008 – ARG/gas 120/08.

Le procedure operative per far fronte ai casi di emergenza sono inoltre indicate dalle deliberazioni AEEG 168/04 (già 236/00) e 120/08.

Sulla base dell'esperienza maturata dal relatore della presente in oltre trent'anni di attività nella gestione di sistemi distributivi gas, anche complessi, quali ad esempio il sistema interconnesso dell'area metropolitana di Roma (1.200.000 clienti finali-n.°6 REMI-10.000 Km. di condotte), il sistema interconnesso del Piemonte Nord-Ovest che alimenta ben 68 Comuni in Provincia di Torino compreso il capoluogo (650.000 clienti finali-n.°12 REMI-7.000 Km. di condotte) e altri per un totale di 6.000.000 di clienti finali serviti si può affermare che un sistema interconnesso, ancorché funzionalmente separato nella gestione, offre ampie garanzie di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas in quanto gli impianti e le reti che lo compongono sono in numero e dimensioni tali da fronteggiare con il mutuo soccorso le possibili anomalie senza giungere a situazioni di emergenza.

Basti considerare che nei casi più ricorrenti di situazioni che possono produrre un'emergenza quali ad esempio:

- Fuori servizio non programmato di punti di alimentazione dell'impianto di distribuzione;
- Fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP;

- Disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete.

l'interconnessione delle reti e degli impianti interviene in soccorso in ogni circostanza compresa anche quella riconducibile ad una interruzione non programmata della rete di trasporto nazionale (metanodotti).

6 Adempimenti per il vettoriamento del gas

In questo capitolo verranno descritti i provvedimenti da adottare per garantire la gestione integrata a cura di ogni Impresa di Distribuzione responsabile di uno o più sistemi distributivi costituenti il sistema interconnesso senza che si debbano realizzare interventi per la separazione fisica degli impianti o la realizzazione di nuovi Impianti di Prelievo (REMI).

- k) Determinazione dei quantitativi di gas transitati attraverso i punti di interconnessione
- l) Attribuzione ai fini allocativi del gas transitato attraverso gli impianti REMI

Determinazione dei quantitativi di gas transitati attraverso i punti di interconnessione

Per il confronto dei volumi di gas immesso in rete con i valori di capacità massima assegnata a ciascuna impresa di distribuzione così come definito nel capitolo relativo, ai fini della verifica degli eventuali superi di utilizzazione degli impianti, verranno utilizzati i volumi determinati ai fini della allocazione del gas immesso in rete per ogni REMI appartenente al sistema interconnesso così come disposto dalle delibere dell'AEEG.

Attribuzione ai fini allocativi del gas transitato attraverso gli impianti REMI

Con riferimento al disposto della delibera n. 138/04 dell' AEEG in materia di allocazione dei quantitativi di gas transitati attraverso i punti di consegna nel caso di impianto interconnesso, viene definito che:

- gli adempimenti nei confronti dell'impresa di trasporto sono posti a carico del distributore prevalente e cioè quello sul cui sistema distributivo insiste il maggior numero di punti di riconsegna mentre resta a carico degli altri distributori la trasmissione, rigorosamente nei tempi previsti nella succitata delibera, le informazioni necessarie per la corretta gestione del processo di allocazione ed in particolare la ripartizione dei volumi non riconciliati vettoriati nelle porzioni di impianto di rispettiva competenza, secondo il dettaglio previsto dalla delibera 138/04. Il distributore prevalente trasmetterà agli altri distributori, nei termini utili per consentire la trasmissione dei dati agli Utenti della rete (società di vendita) nei tempi previsti dalla succitata delibera, il valore dei volumi riconciliati di rispettiva competenza ed il fattore di riconciliazione dell'impianto;
- ogni impresa di distribuzione provvede ad adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti degli Utenti della rete della porzione di impianto interconnesso di propria competenza;
- sarà cura di ogni impresa di distribuzione comunicare al distributore prevalente, in tempo utile per l'imputazione dei dati, tutte le informazioni necessarie per l'alimentazione dei sistemi dell'impresa di trasporto previste dalla delibera n.138/04 e s.m.i ed in particolare i dati identificativi dei propri utenti e dei loro fornitori al punto di consegna aggregato dell'impianto interconnesso nonché, nel caso di Utenti forniti da più soggetti, le regole di ripartizione della disponibilità di gas tra questi ultimi.

7 Adempimenti amministrativi

In questo capitolo verranno descritte le modalità con cui dovranno essere determinati i corrispettivi spettanti ad ogni impresa di distribuzione per le attività di dispacciamento e controllo dalla stessa fornite.

- m) Determinazione del corrispettivo per attività di dispacciamento e controllo;
- n) Ripartizione dei ricavi d'ambito.

Determinazione del corrispettivo per attività di dispacciamento e controllo

A fronte dei servizi di dispacciamento, manutenzione, gestione REMI, odorizzazione e controllo dell'assetto distributivo dovranno essere determinati i corrispettivi economici che saranno vicendevolmente scambiati fra le imprese di distribuzione a fronte dei costi diversamente sostenuti per la gestione integrata del sistema interconnesso.

Risulta evidente che l'interconnessione, per effetto del fatto che i singoli sistemi distributivi hanno assetti eterogenei, genera un disequilibrio dei costi di gestione determinando maggiori/minori oneri a carico dell'impresa che fornisce/ricive i servizi di cui sopra.

Pertanto ogni impresa di distribuzione dovrà incassare/rimborsare la rispettiva quota di costo sostenuto/non sostenuto commisurato al volume di gas vettoriato sul sistema distributivo di propria competenza.

Anche tale problematica potrà trovare soluzione in termini amministrativi senza richiedere alcun intervento fisico sui sistemi di distribuzione e conseguenti investimenti. Sarà sufficiente determinare la quota di ripartizione $QS_{\text{dispacc.}}$ posta a carico della impresa che non sosterrà gli oneri conseguenti alla gestione integrata.

La formula in questo caso applicabile sarà:

$$QS_{\text{dispacc.}} = V_{\text{vett.}} \times \beta \quad (\text{€/anno})$$

Dove:

- $V_{\text{vett.}}$ = volume di gas (Stm^3) vettoriato nel Comune i -esimo nell'anno termico o frazione di anno precedente a quello indicato nella scheda tariffaria;

- β = costo al m^3 sostenuto in un anno distintamente per l'odorizzante, per il metano utilizzato per il preriscaldamento del gas nel REMI e per la manutenzione e gestione degli impianti di regolazione (REMI-GRI-GRF).

Inoltre al fine di non alterare l'equilibrio tariffario le imprese di distribuzione dovranno concordare un riferimento temporale per la determinazione dei costi unitari inseriti nella formula precedente quale ad esempio:

- Valore odorizzante calcolato annualmente sulla base del costo della materia prima utilizzata riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- Valore gas calcolato annualmente sulla base del costo della materia prima riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

- Valore manutenzione e gestione calcolato annualmente tenendo conto della variazione ISTAT annuale dell'indice FOI (costo degli operai ed impiegati) e sempre riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Ripartizione dei ricavi d'ambito

La vigente metodologia tariffaria introdotta dall'AEEG prevede la determinazione:

- del "VRDA", ovvero del vincolo sui ricavi di distribuzione dell'ambito comprensivo di tutte le componenti addizionali (QFNC = fondo per la compensazione parziale dei maggiori costi unitari delle attività di distribuzione - RE = fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppi delle fonti rinnovabili - RS = fondo per la qualità dei servizi - ecc.);
- del coefficiente "ε" di modulazione delle quote variabili di distribuzione specifico dell'ambito;
- della struttura tariffaria per l'attività di distribuzione unica a livello di ambito tariffario (una valore di quota fissa unico a livello nazionale ed indipendente dal consumo dell'utente più sette quote variabili specifiche di ogni ambito tariffario decrescenti per scaglioni progressivi di consumo a partire dalla seconda, essendo posta a zero dall'Autorità la prima quota variabile).

La deliberazione dell'AEEG n. 237/00, all'art.4.12, recita testualmente: "Qualora più esercenti operino in un determinato ambito tariffario, i ricavi sono ripartiti coerentemente ai criteri definiti nel presente articolo, nel rispetto delle condizioni tecnico-economiche di accesso alla rete previste dal D.Lgs. 164/00".

I ricavi complessivi per l'attività di distribuzione (RT) sono dati dalla applicazione della struttura tariffaria (quota fissa + quote variabili) individuata per l'intero ambito tariffario, agli utenti ed al gas distribuito nei comuni costituenti l'ambito:

$$RT = RQF + RQV$$

dove: RQF = ricavi da quota fissa;

RQV = ricavi da quota variabile

Poiché la struttura tariffaria è determinata a livello di ambito tariffario e quindi sulla base del numero totale dei Punti di Riconsegna (PdR) e gas distribuito dell'ambito, la sua applicazione puntuale genera per ciascun distributore un ricavo diverso dal vincolo sui ricavi di distribuzione per competenza.

Quanto sopra descritto rende necessaria l'adozione di una metodologia che consenta di riequilibrare il ricavo conseguito da ciascun distributore con i vincoli sui ricavi di distribuzione approvato dall'AEEG.

L'operazione di equilibratura tra i ricavi ed i vincoli sui ricavi di distribuzione di competenza di ciascun Distributore deve essere effettuata escludendo i corrispondenti ricavi da quota fissa, sui quali non è necessario apportare, con l'attuale metodologia tariffaria, alcun intervento.

Pertanto, tutte le operazioni di seguito descritte riguardano, da un lato, il vincolo sui ricavi di distribuzione al netto dei corrispondenti ricavi da quota fissa e, dall'altro lato, il ricavo conseguito dalla applicazione delle quote variabili della tariffa di distribuzione.

Tutto ciò premesso, di seguito è descritta la metodologia da utilizzare per la ripartizione dei ricavi. In evidenza alcuni punti:

- il periodo di riferimento è l'anno termico, in coerenza con la metodologia tariffaria;

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

- i dati fisici, relativi al n.° PdR e gas distribuito, sono quelli utilizzati per la definizione delle proposte tariffarie;
- il gas distribuito è misurato in energia (GJ).

Dovrà essere definito, in accordo fra le società di distribuzione l'impresa che assumerà il ruolo di "Titolare di Ambito".

Il Titolare di Ambito si impegna a trasmettere ai Distributori dell'ambito stesso:

- entro 30 gg successivi alla data di scadenza stabilita dall'AEEG per la presentazione delle proposte tariffarie la scheda località di competenza di ogni distributore;
- entro 30 gg successivi alla approvazione delle proposte tariffarie da parte dell'AEEG, le informazioni relative alle località, impianto e ambito, pubblicate sul sito internet dell'AEEG e di competenza di ogni Distributore.

METODOLOGIA PREVISTA

Si assume a riferimento la disciplina in materia definita dall'AEEG con la Del.237/00 s.m.i che all'art.4 stabilisce:

4.6 Qualora l'esercente si serva, per l'alimentazione di una località, di adduttori a media o alta pressione situati nel territorio di comuni limitrofi nei quali l'esercente non alimenta clienti, le lunghezze di tali adduttori sono considerate nell'ambito di quelle relative alle località servite e sono ripartite in proporzione ai clienti allacciati di ciascuna località.

4.7 Qualora l'esercente si serva per l'alimentazione di una località, anche parzialmente, di punti di alimentazione della rete situati nel territorio di comuni limitrofi, il gas immesso in rete attraverso tali impianti è attribuito alle singole località alimentate in proporzione ai volumi distribuiti in ciascuna di esse.

La ripartizione dei ricavi di ambito relativi all'anno termico "t" è articolata in due fasi:

1. Acconto

Entro 30 giorni successivi all'approvazione da parte dell'AEEG delle proposte tariffarie per l'anno termico "t", presentate a cura del Titolare d'Ambito entro il 30 giugno dell'anno "t", deve essere indetta una riunione finalizzata alla determinazione delle partite economiche a credito/debito di competenza di ciascun Distributore operante nell'ambito tariffario.

2. Saldo

Entro 30 giorni successivi all'approvazione da parte dell'AEEG delle proposte tariffarie per l'anno termico "t+2", presentate a Cura del Titolare d'Ambito entro il 30 giugno dell'anno "t+2" deve essere indetta una riunione finalizzata alla determinazione delle partite economiche a credito/debito di competenza di ciascun Distributore operante nell'ambito tariffario.

Determinazione acconto

L'acconto relativo all'anno termico "t" è determinato secondo la procedura di seguito descritta.



RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

Devono essere utilizzati i dati fisici di competenza di ciascun Distributore risultanti dalle schede tariffarie presentate all' AEEG (dati fisici anno termico "t-2"). Tali dati sono, fra gli altri, assoggettati ad approvazione da parte dell' AEEG e concorrono alla determinazione della tariffa di distribuzione per l'anno termico "t" relativamente all'ambito tariffario.

La procedura è la seguente:

1. si calcola il ricavo da quota variabile dell'ambito (RQV_{ambito}) secondo la seguente formula:

$$RQV_{\text{ambito}} = VRDA - RQF_{\text{ambito}} \quad (\text{euro})$$

dove:

- $VRDA$ = vincolo sui ricavi di distruzione dell'ambito comprensivo di tutte le componenti addizionali (QFNC = fondo per la compensazione parziale dei maggiori costi unitari delle attività di distribuzione - RE = fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili - RS = fondo per la qualità dei servizi - ecc.);

- RQF_{ambito} = Ricavi da quota fissa dell'ambito pari a $(30 \times NU_{t-2})_{\text{ambito}}$

Si calcola il ricavo da quota variabile dell'i-esimo distributore ($RQV_{\text{distr.-i}}$) secondo la seguente formula:

$$RQV_{\text{distr.-i}} = VRDA_{\text{distr.-i}} - RQF_{\text{distr.-i}} \quad (\text{euro})$$

dove:

- $VRDA_{\text{distr.-i}}$ = sommatoria del vincolo sui ricavi di distribuzione delle località esercite dall'i-esimo distributore comprensivo della quota di competenza di tutte le componenti addizionali (QFNC = fondo per la compensazione parziale dei maggiori costi unitari delle attività di distribuzione - RE = fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili - RS = fondo per la qualità dei servizi - ecc.);

- $RQF_{\text{distr.-i}}$ = ricavi da quota fissa dell'i-esimo distributore pari a $(30 \times NU_{t-2})_{\text{distr.-i}}$

2. si determina il peso percentuale del ricavo da quota variabile dell'i-esimo distributore ($RQV_{\text{distr.-i}}$) sul ricavo da quota variabile dell'ambito (RQV_{ambito} di cui al punto 1) secondo la seguente formula:

$$\text{peso } \%_{\text{distr.-i}} = RQV_{\text{distr.-i}} / RQV_{\text{ambito}}$$

3. si calcola il ricavo da quota variabile dell'ambito (RQV'_{ambito}) applicando la struttura tariffaria approvata agli Utenti ed al gas distribuito dell'ambito nell'anno termico "t-2";
si calcola il ricavo da quota variabile dell'i-esimo distributore ($RQV'_{\text{distr.-i}}$) applicando la struttura tariffaria approvata agli utenti e al gas distribuito nelle località esercite dall'i-esimo distributore nell'anno termico "t-2".

Considerato che per l'ambito, il ricavo da quota variabile di cui al punto 3) (RQV'_{ambito}) non coincide necessariamente con il ricavo da quota variabile di cui al punto 1) (RQV_{ambito}), l'eventuale sfrido deve essere ripartito fra i singoli distributori in funzione della percentuale di cui al punto 2).

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

Pertanto:

4. si calcola lo sfrido ambito come differenza fra RQV'_{ambito} di cui al punto 3) e RQV_{ambito} di cui al punto 1):

$$sfrido_{ambito} = RQV'_{ambito} - RQV_{ambito}$$

e lo si ripartisce tra gli i-esimi distributori con la percentuale di cui al punto 2)

$$sfrido_{distr.i} = peso \%_{distr.i} \times sfrido_{ambito}$$

5. si calcola l'acconto a credito/debito per l'i-esimo distributore secondo la seguente formula:

$$acconto_{distr.-i} = RQV'_{distr.-i} - (RQV_{distr.-i} + sfrido_{distr.-i})$$

6. Per poter effettuare in sede di conguaglio, la ripartizione dei ricavi di ambito a fronte della fatturazione reale dell'anno termico "t" tra gli i-esimi distributori è necessario individuare un coefficiente correttivo per l'i-esimo distributore che garantisca la coincidenza tra il $RQV_{distr.-i}$ di cui al punto 1), rettificato con lo $sfrido_{distr.-i}$ di cui al punto 4) ed il $RQV'_{distr.-i}$ di cui al punto 3). A tal fine si determina il coefficiente $\alpha_{distr.-i}$ secondo la seguente formula:

$$\alpha_{distr.-i} = \frac{RQV_{distr.-i} + sfrido_{distr.-i}}{RQV'_{distr.-i}}$$

Determinazione saldo

Per determinare il saldo relativo all'anno termico "t", devono essere utilizzati i dati fisici di competenza di ciascun Distributore (dati fisici anno termico "t" risultanti dalle schede tariffarie presentate all'AEEG per la revisione tariffaria dell'anno termico "t-2". Tali dati sono, fra gli altri, quelli assoggettati ad approvazione da parte dell'AEEG e concorrono alla determinazione della tariffa di distribuzione per l'anno termico "t+2" relativamente all'ambito tariffario.

La procedura è la seguente:

7. si calcola il ricavo da quota variabile dell'ambito (RQV''_{ambito}) applicando la struttura tariffaria approvata per l'anno termico "t" "agli utenti ed al gas distribuito dell'ambito nell'anno termico "t";
8. si calcola il ricavo da quota variabile dell' i-esimo distributore ($RQV''_{distr.-i}$) applicando la struttura tariffaria approvata agli utenti ed al gas distribuito nelle località esercite dall' i-esimo distributore nell'anno termico "t".
9. per l'i-esimo distributore si moltiplica il ricavo da quota variabile ($RQV''_{distr.-i}$) di cui al punto 7) per il coefficiente $\alpha_{distr.-i}$ di cui al punto 6) secondo la seguente formula:

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

$$RQV'''_{distr.-i} = RQV''_{distr.-i} \times \alpha_{distr.-i}$$

10. poiché la somma dei ricavi da quota variabile degli i-esimi distributori $RQV'''_{distr.-i}$ di cui al punto 8) non coincide necessariamente con il ricavo da quota variabile dell'ambito (RQV''_{ambito}) di cui al punto 7), si procede alla quadratura secondo la seguente formula:

$$RQV'''_{distr.-i} = RQV''_{ambito} \times \frac{RQV'''_{distr.-i}}{RQV'''_{ambito}}$$

11. si calcola per l'i-esimo distributore, il saldo come differenza tra i ricavi di cui al punto 7) e i ricavi di cui al punto 9) secondo la seguente formula:

$$\text{saldo}_{distr.-i} = RQV'''_{distr.-i} - RQV''''_{distr.-i}$$

12. si calcola, per l'i-esimo distributore il conguaglio sottraendo l'importo a saldo di cui al punto 10) all'importo in acconto di cui al punto 5) (pari alla sommatoria delle rate di acconto versate per il periodo di competenza):

$$\text{conguaglio}_{distr.-i} = \text{saldo}_{distr.-i} - \text{acconto}_{distr.-i}$$

8 Protocolli di comunicazione

La Del. AEEG 138/04 al comma 3 “**OBBLIGHI INFORMATIVI E DI COORDINAMENTO**” prevede appunto:

3. 3.1 Obblighi informativi per le imprese di distribuzione

L'impresa di distribuzione è tenuta al rispetto di obblighi informativi nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) gli utenti e i clienti finali;
- b) l'Autorità;
- b) le altre imprese di distribuzione;

Obblighi informativi nei confronti di altre imprese di distribuzione: Il provvedimento prevede per le imprese di distribuzione obblighi informativi nei confronti di altre imprese di distribuzione interconnesse al proprio impianto (o porzione di impianto) nell'ambito degli obblighi di coordinamento illustrati al paragrafo 3.3. Lo scopo di questi obblighi è principalmente quello di garantire l'efficienza e la sicurezza del servizio di distribuzione e di favorire il libero gioco della concorrenza nel segmento della vendita, scoraggiando comportamenti opportunistici nei processi di accesso e di allocazione.

9 Articoli dell'Accordo di Interconnessione tipo

Si riporta di seguito, a puro titolo di esempio, l'indice relativo agli articoli che dovrebbero essere contenuti in un Accordo di Interconnessione tipo:

INDICE

Premessa	
ART. 1 - PRESUPPOSTI	
ART. 2 - DEFINIZIONI	
ART. 3 - SCOPO DELL'ACCORDO	
ART. 4 - DESCRIZIONE IMPIANTO INTERCONNESSO	
ART. 5 - DISPACCIAMENTO ED ASSETTO RETE	
ART. 6 - BILANCIAMENTO DELL'ASSETTO DISTRIBUTIVO E MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE DI CONSEGNA DEL GAS	
ART. 7 - ODORIZZAZIONE DEL GAS	
ART. 8 - INTERVENTI NON PROGRAMMATI	
ART. 9 - PROTEZIONE CATODICA DELLE TUBAZIONI DI ACCIAIO INTERRATE	
ART. 10 - ALTRE ATTIVITA' TECNICHE	
ART. 11 - PRONTO INTERVENTO	
ART. 12 - GESTIONE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA IMPIANTI TELECONTROLLATI	
ART. 13 - GESTIONE EMERGENZE	
ART. 14 - DECORRENZA DELL'ACCORDO DI INTERCONNESSIONE.....	
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL QUANTITATIVO DI GAS TRANSITATO ATTRAVERSO I PUNTI DI INTERCONNESSIONE	
ART. 16 - ATTRIBUZIONE AI FINI ALLOCATIVI DEL GAS TRANSITATO ATTRAVERSO GLI IMPIANTI REMI	
ART. 17 - FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI DISPACCIAMENTO E CONTROLLO	
ART. 18 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI D'AMBITO	
ART. 19 - INTEGRAZIONE LEGALE	
ART. 20 - DURATA	

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

ART. 21 - RISERVATEZZA

ART. 22 - LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE

ART. 23 - INFORMATIVE

ART. 24 - REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO DI INTERCONNESSIONE

ART. 25 - CREDIBILITA' DELL'ACCORDO DI INTERCONNESSIONE

ART. 26 - DOMICILIO

ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA GENERALE CON PUNTI DI INTERCONNESSIONE E SCONFINAMENTO

ALLEGATO 2 - ACCORDO PER INTERVENTI DI EMERGENZA SU IMPIANTI INTERCONNESSI



10 Riepilogo

In base a quanto illustrato nei capitoli precedenti si può senza dubbio affermare che in presenza di un sistema distributivo gas INTERCONNESSO composto da più sistemi di distribuzione rispettivamente gestiti da Imprese di Distribuzione organizzativamente indipendenti, non sussistono in assoluto vincoli tecnico-amministrativi e normativi che ne precludano le ottimali condizioni di esercizio in termini di sicurezza, continuità e qualità del servizio.

Nel caso particolare del Comune di Prato si ritiene che laddove l'Amministrazione Comunale intendesse affidare autonomamente la gestione del proprio sistema distributivo gas, ferme restando le attuali normative di settore che ne regolano l'attuazione, avrebbe facoltà di farlo indipendentemente dal fatto che il proprio sistema distributivo sia interconnesso con quello di altri Comuni in quanto la eventuale separazione funzionale derivante non determinerebbe nessuna ricaduta di ordine tecnico e economico.

Sarà cura dell'Impresa di distribuzione che si aggiudicherà la gara definire con gli attuali gestori delle reti interconnesse le regole per la gestione integrata senza che queste abbiano diritto a rifiutarne la condivisione.

La separazione funzionale non produrrà alcuna variazione delle tariffe di distribuzione di ambito e/o ulteriori costi emergenti in quanto, come evidenziato nella presente relazione, non si renderanno necessari investimenti suppletivi per la separazione fisica dei sistemi distributivi interconnessi e tantomeno l'esigenza di realizzare nuovi impianti di alimentazione (REMI).

Ovviamente quanto sopra dichiarato sarà reso possibile dalla rigorosa definizione, sottoscrizione e applicazione da parte dei diversi Distributori di un "Accordo di Interconnessione" che ne regolerà i reciproci diritti e doveri con relativa pattuizione delle partite economiche di scambio che in quanto tali neutralizzeranno ogni possibile effetto sulla determinazione delle tariffe di distribuzione.

A tal riguardo sarà sufficiente applicare le disposizioni dell'AEEG contenute nella Del. 138/04 allart.2 recita testualmente:

2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e la neutralità nell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione, inteso come l'utilizzo di un impianto di distribuzione o di porzioni di esso mediante il prelievo, ad uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere presso uno o più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione o dell'impianto direttamente o indirettamente interconnesso.

2.2 Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio in impianti di distribuzione interconnessi, esse, entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono accordi di gestione funzionali all'utilizzo di cui al precedente comma 2.1. Tali accordi sono trasmessi all'Autorità nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro conclusione.

2.3 Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio su diverse porzioni del medesimo impianto, esse, entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono mediante accordi le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione dell'impianto. Tali accordi sono trasmessi all'Autorità nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro conclusione.

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

Più in particolare ai fini delle determinazioni delle tariffe di distribuzione occorre riferirsi a quanto previsto dalla Del.AEEG 237/00 e s.m.i. che all'art.4 recita testualmente:

4.6 Qualora l'esercente si serva, per l'alimentazione di una località, di adduttori a media o alta pressione situati nel territorio di comuni limitrofi nei quali l'esercente non alimenta clienti, le lunghezze di tali adduttori sono considerate nell'ambito di quelle relative alle località servite e sono ripartite in proporzione ai clienti allacciati di ciascuna località.

4.7 Qualora l'esercente si serva per l'alimentazione di una località, anche parzialmente, di punti di alimentazione della rete situati nel territorio di comuni limitrofi, il gas immesso in rete attraverso tali impianti è attribuito alle singole località alimentate in proporzione ai volumi distribuiti in ciascuna di esse.

11 Conclusioni

Con riferimento a quanto indicato nei capitoli precedenti si espongono nel seguito le determinazioni a cui si è giunti esaminando il sistema interconnesso di Prato, fornendo contestualmente le risposte ai quesiti che sono stati posti e che formano oggetto della presente perizia:

Investimenti tecnici necessari per la separazione funzionale

Data la configurazione del sistema distributivo del Comune di Prato e del relativo sistema interconnesso si ritiene che laddove si dovesse attuare una separazione funzionalmente affidata ad imprese di Distribuzione indipendenti non sarà necessario alcun intervento tecnico e conseguentemente alcun investimento in quanto l'efficienza dei sistemi continuerà ad essere garantita dall'assetto distributivo esistente che in virtù di una configurazione impiantistica adeguata sia in termini di dimensionamento rete che di impianti REMI potrà continuare a svolgere il servizio per cui è stato realizzato. Al punto 4) sono descritti gli adempimenti minimi da adottare ai fini della gestione operativa.

Ripercussioni sulla sicurezza-continuità e qualità del servizio

La gestione affidata a più distributori del sistema interconnesso non produrrà alcun decadimento della sicurezza-continuità e qualità del servizio, a condizione che ogni impresa di distribuzione operi nel rispetto delle normative di legge e di quanto previsto nell'Accordo di interconnessione. Si conferma inoltre che ogni impresa continuerà a mantenere la propria autonomia e responsabilità nella gestione del sistema distributivo di competenza senza alcuna ripercussione tecnico-economica suppletiva. Al punto 5) sono descritti gli adempimenti minimi da adottare ai fini della sicurezza.

Aggravi di costo per la collettività

La separazione non determinerà alcun incremento di costo, ma solamente una redistribuzione fra le imprese di distribuzione operanti dei costi e dei ricavi derivanti dalle attività che verranno vicendevolmente scambiate nella gestione del sistema interconnesso. Ai punti 6) e 7) sono descritte

RETI DI DISTRIBUZIONE GAS INTERCONNESSE

le prestazioni che ciascun distributore dovrà fornire/ricevere per la gestione integrata e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

Ripercussioni sulla tariffa di distribuzione

La tariffa di distribuzione d'ambito non subirà alcuna variazione incrementale in quanto il bilanciamento costi/ricavi derivanti dalla gestione del sistema interconnesso si realizzerà nella fase di determinazione del VRD (vincolo dei ricavi di distribuzione) per ogni distributore secondo le metodologie previste dalle delibere dell'AEEG, neutralizzando ogni possibile effetto sulla tariffa risultante.

Ricadute sui Comuni limitrofi interconnessi

Non si prevede alcuna ricaduta tecnico-economica a carico dei Comuni limitrofi a fronte di una separazione funzionale dei rispettivi sistemi distributivi e ogni Comune manterrà il proprio ruolo di indirizzo e controllo quale Ente Concedente nei confronti del corrispondente Concessionario, il quale continuerà a svolgere il servizio di distribuzione in totale autonomia e nel rispetto delle clausole concessorie definite dai relativi atti Convenzionali.

Gassino Torinese 10/09/2011

Dott. Ing. FERROFINO TERESIO

Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Torino n.° 9449Y

